



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 1363/2026

Determinazione. n. 1077 del 18/05/2026

Oggetto: IMPRESA INDIVIDUALE "ARDIZZONE ANDREA" - SEDE LEGALE E SITO DELL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI, SPREMITURA ED IMBOTTIGLIAMENTO OLIO DI OLIVA", SITA IN C.DA SER-
RAMENDOLA, N.12 NEL COMUNE DI SIRACUSA, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FOGLIO N.90, P.LLE 335 SUB 4
DEL COMUNE DI SIRACUSA.

LAT. 37.061429 - LONG. 15.221359 (WGS84)

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX D.P.R. 13/03/2023, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI CUI AL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS.N. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE PREVENTIVA, EX ART.112, D.LGS N. 152/2006, PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE;

PRATICA SUAP N. RDZNDR54C06I754R-06122023-1725

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *“Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *“Tutela dell'Inquinamento Atmosferico”* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane”*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii., Parte III *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”* in materia di scarico dei reflui;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *“Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”*;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *“Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana”*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 *“Pareri Ambientali”*, prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto: *“Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune”* confermata ed aggiornata con nota prot. 3510 del 18/01/2023 del Dipartimento Ambiente – Servizio 1 *“Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”*;

Vista la Legge 574 del 11 novembre 1996 *“Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi oleari”*;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 06/07/2005 *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegeta-*

zione e degli scarichi dei frantoi oleari”;

Visto il Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 562 del 21/07/2022 *“Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”* – Allegato 1: *“Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari;*

Viste le altre norme e circolari che regolano lo scarico delle acque reflue in corpi recettori;

Preso atto che la Impresa Individuale *“ARDIZZONE ANDREA”* (di seguito denominato Gestore), ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza di AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione preventiva, art.112, D.Lgs n. 152/2006, utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;

inerente l'attività di *“LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI, SPREMITURA ED IMBOTTIGLIAMENTO OLIO DI OLIVA”*, sita in C.-da Serramendola, n.12, nel comune di Siracusa, identificata al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335, sub 4 del comune di Siracusa (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC, acquisita con prot. gen. n. 52384 del 15/12/2023, integrata con documentazione acquisita con prot. gen. n. 27522 del 16/09/2024 e prot. gen. n. 3856 e 3858 del 07/02/2025);

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa a corredo dell'istanza presentata dall' Impresa Individuale *“ARDIZZONE ANDREA”*, per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – Transizione Energetica, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 8139 del 18/03/2026, per lo scarico dei reflui derivanti dai servizi igienici degli uffici e dall'attività produttiva dell'impianto, all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ed alla comunicazione di impatto acustico ex Legge n. 447/1995, relativo all'opificio ubicato in C.da Serramendola, n.12, Siracusa, ricadente nel comune di Siracusa, identificato al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335, sub 4, del comune di Siracusa, gestito dall'impresa individuale *“ARDIZZONE ANDREA”*;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, rilasciato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente Servizio 1 – prot. n. 15182 del 13/03/2025, trasmesso dal SUAP competente ed acquisito con prot. gen. al n. 8546 del 14/03/2025, relativo alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte dallo stabilimento sito in C.-da Serramendola, n.12, ricadente nel comune di Siracusa, identificato al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335, sub 4, del comune di Siracusa, gestito dall'impresa;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando, la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. 05/11/2024 n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative) ed agli adempimenti connessi;

Valutata d'ufficio la documentazione agli atti;
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 51, L. 142/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n.7;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di adozione AUA dell'Ente;
Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

- 1 **di adottare**, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dall'Impresa individuale "ARDIZZONE ANDREA" - Sede legale e sito dell'attività di "LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI, SPREMITURA ED IMBOTTIGLIAMENTO OLIO DI OLIVA", sita in C.da Serramendola, n.12, nel comune di Siracusa, identificata al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335 sub 4 del comune di Siracusa, per i seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.ms.ii. relativo allo scarico dei reflui assimilati ai domestici in fossa Imhoff e relativa rete disperdente per subirrigazione;
 - Comunicazione preventiva, ex art.112, D.Lgs n. 152/2006, utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- 2 **di dare atto** che il Gestore, deve svolgere l'attività come segue:
 - 2.1 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – Transizione Energetica, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 8139 del 18/03/2026, per lo scarico dei reflui derivanti dai servizi igienici degli uffici e dall'attività produttiva dell'impianto, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e la comunicazione di impatto acustico ex Legge n. 447/1995, relativo all'opificio ubicato in C.da Serramendola, n.12, Siracusa, ricadente nel comune di Siracusa, identificato al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335, sub 4, del comune di Siracusa, gestito dall'impresa individuale "ARDIZZONE ANDREA" (**AII. A**) che fa parte integrante del presente provvedimento;
 - 2.2 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, rilasciato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente Servizio 1 – prot. n. 15182 del 13/03/2025, trasmesso dal SUAP competente ed acquisito con prot. gen. al n. 8546 del 14/03/2025, relativo all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte dallo stabilimento sito in C.da Serramendola, n.12, ricadente nel comune di Siracusa, identificato al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335, sub 4, del comune di Siracusa, gestito dall'impresa individuale "ARDIZZONE ANDREA" (**AII. B**) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 2.3 nel rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale

per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977, facendo sì, in particolare:

- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde", piantumata con specie vegetali idonee a garantire l'evapotraspirazione o soluzioni alternative che assolvano alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area ad altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
- che non si verifichino fenomeni di impaludamento o esalazioni di odori molesti;
- che vengano effettuate periodiche verifiche da personale addetto per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e delle condotte disperdenti
- che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per verifiche e controlli;

2.4 **i fanghi** residuati dal processo di chiarificazione devono essere smaltiti come rifiuti tramite imprese autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento delle fosse Imhoff e condotte. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Siracusa e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;

3. **di prendere atto** della planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 52384 del 15/12/2023, che si allega (**AII. C**), dalla quale risultano due scarichi reflui in due rispettive fosse Imhoff e condotte di subirrigazione, uno proveniente da servizi igienici e mensa ed uno dalla linea lavorazioni agrumi ed un serbatoio di stoccaggio acque (da lavaggio olive/separatore);

4. **di dare atto** che il Gestore, altresì, deve:

4.1 trasmettere una **relazione annuale**, entro il **mese di aprile**, con i dati salienti dell'attività svolta, in relazione ai titoli abilitativi rilasciati;

4.2 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;

4.3 comunicare preventivamente all'autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;

4.4 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;

4.5 presentare un'istanza a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

4.6 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;

5. **di dare atto** che questa Autorità competente:

5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

6 **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stes-

so al Gestore, al Settore competente del Comune di Siracusa, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP SR, per il seguito di competenza;

7 **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

8 **di dichiarare:**

- 8.1 che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;
- 8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

***Si attesta** che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.*

*La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente n. 10 del 31/03/2026 che lo conferma Responsabile degli uffici e dei servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

***Si attesta** che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.*

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al*

presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Parere del Comune di Siracusa

Scarico acque reflue

Utilizzo agronomico acque di vegetazione

Impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – Transizione Energetica, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 8139 del 18/03/2026, per lo scarico dei reflui derivanti dai servizi igienici degli uffici e dall'attività produttiva dell'impianto, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e la comunicazione di impatto acustico ex Legge n. 447/1995, relativo all'opificio ubicato in C.da Serramendola, n.12, Siracusa, ricadente nel comune di Siracusa, identificato al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335, sub 4, del comune di Siracusa, gestito dall'impresa individuale "ARDIZZONE ANDREA".



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

spett.ble Soc. Ardizzone Andrea

pec ardizzone.agr@pec.it

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, relativa all'insediamento di tipo produttivo ubicato in TRAVERSA SERRAMENDOLA n 21, censito in catasto al F. 90, p.lla 335 sub.4, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di:

- Autorizzazione scarico acque reflue, Parte III, D. lgs. n. 152/06;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, com. 4, L.N. 447/95.
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modificazioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende.

Prat. n° RDZNDR54C06I754R-06122023-1725 – soc Ardizzone Andrea

In riferimento all'istanza pervenuta in data 18/12/2023 prot. gen.n.0270155 e successiva ultima integrazione del 14/03/2025 prot. gen.n.0067480, con la quale è stato richiesto il parere endo procedimentale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, gli immobili facente parte dell'azienda agricola sono stati oggetto delle seguenti concessioni edilizie: C.E. n°035/05 del 22/02/20205; C.E. n°238/08 del 23/03/2008; C.E. n°151/12 del 22/05/2012; Autorizzazione n. 09482 del 12/04/2014. Certificato di Agibilità dei locali A e B n°176/2014 del 29/09/2014, box per ricovero attrezzature (struttura C) realizzato con C.E. n° 053/10 del 05/03/2010, dotato di certificato di agibilità n° 211/2014 del 19/11/2014;

Considerato che, la zona risulta essere non servita da **pubblica fognatura**;

Relativamente allo scarico acque reflue, di cui alle Parte III, D. lgs. n. 152/06;

Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Considerato che, in data 29/11/2013, prot. gen. n. 112883, quest'Ufficio rilasciava l'Autorizzazione allo scarico per l'insediamento produttivo, la stessa non risulta ad oggi più rinnovabile, in quanto trattasi di attività produttiva assoggettata alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.;

Vista la SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;

Considerato che l'impianto di smaltimento dei reflui dell'attività produttiva deriva esclusivamente dai servizi igienici degli uffici e che lo stesso risulta dotato di idonei sistemi di depurazione di tipo biologico, comprensivi di vasche di accumulo, dissabbiatura, disoleatura, sedimentazione primaria e digestione anaerobica, con dispersione sul suolo mediante condotta disperdente, nonché considerata l'esclusione di sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici, quest'Ufficio esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, relativamente all'opera in oggetto, **a condizione che** siano rispettati le direttive sui valori limite di immissione delle acque reflue recapitate sul suolo, ai sensi del **D.Lgs. 152/06**.

Per quanto concerne la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende.

Considerato che la ditta risulta dotata di autorizzazione, giusta presa d'atto rilasciata dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R. e successive modifiche e integrazioni;

Si prende atto, per quanto di competenza, subordinatamente al rispetto delle direttive sopra citate.

Per quanto concerne la Valutazione previsionale di Impatto Acustico

Vista la dichiarazione SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE resa ai sensi dell'ART. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, parte integrante della SCHEDA E;

Considerato che la Valutazione di Impatto Acustico relativa all'attività di lavorazione di prodotti agricoli (Rif. n° ordine PS1000010) certifica che le emissioni sonore generate dai macchinari impiegati risultano conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

Per quanto di competenza si prende atto a condizione che: i parametri rilevati rientrano nei limiti di zona ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, e nei parametri previsti in materia di Inquinamento Acustico.

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che la validità dell'**AUA è pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006. Fatte salve le applicazioni, condizioni e requisiti dell'art.19, dal comma 1 al 6-ter, L. n. 241 del 7 agosto 1990, di cui agli Uffici ed Enti preposti per l'eventuale seguito di competenza.

Si fa presente che: il presente provvedimento non produce alcun effetto giuridico in quanto atto propedeutico al provvedimento finale di AUA.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori dell'impianto, almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità all'esercizio, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti.

Il Tecnico Incaricato

Dott. in Ing.^a Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia

Il Dirigente
Ing. Leonardo Patti

ALLEGATO B

Parere Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente-
Servizio 1

Utilizzo agronomico acque di vegetazione

Il presente allegato, composto da n. 9 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI*, rilasciato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente - Servizio 1, prot. n. 15182 del 13/03/2025, trasmesso dal SUAP competente ed acquisito con prot. gen. al n. 8546 del 14/03/2025, relativo alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte dallo stabilimento sito in C.da Serramendola, n.12, ricadente nel comune di Siracusa, identificato al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335, sub 4, del comune di Siracusa, gestito dall'impresa individuale "ARDIZZONE ANDREA".



Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di
impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regionesicilia.it

Prot. n. 15182 del 13.03.2025

OGGETTO: RIF pratica n.RDZNDR54C06I754R-06122023-1725 - SUAP 2561 - RDZNDR54C06I754R - Impresa Individuale Ardizzone Andrea – Attività "Lavorazione prodotti agricoli (Agrumi), spremitura e imbottigliamento Olio Di Oliva", sita in Traversa Serramendola, n. 12 – Siracusa.

Parere per l'utilizzazione agronomica acque di vegetazione ex art. 112, D.Lgs. n.152/2006 nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013.

Trasmissione via pec
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
suap.sr@certpec.camcom.it
ardizzone.agr@pec.it

Al Libero Consorzio comunale di Siracusa

Al S.U.A.P. del Comune di Siracusa

e, p.c. Al frantoio Ardizzone

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n.49801/GAB del 07/11/2013 recante “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, il comma 2 dell'art.112 “Utilizzazione agronomica”;
- Visto** altresì, l'art.76 e seguenti, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, concernenti l'individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici, da garantirsi su tutto il territorio nazionale;
- Visto** l'articolo 185 bis del D.Lgs 152/2006 che recepisce l'art. 5 della direttiva n. 2008/98/CE e individua i requisiti per la classificazione di una sostanza quale sottoprodotto e come tale essere esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;
- Visto** il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Visto** Il Decreto presidenziale n.562/GAB del 21/07/2022 di “Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9, nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;

Vista la nota prot. n.1050/X del 28/10/2024, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 75622 del 28/10/2024, con la quale il Libero Consorzio comunale di Siracusa, nell'ambito della procedura di "Autorizzazione Unica Ambientale" ex D.P.R. 59/2013, ha chiesto alla Ditta Ardizzone Andrea delle integrazioni documentali;

Vista la nota prot. n.88479 del 18/12/2024, con la quale questo Servizio 1, al fine di procedere con gli adempimenti di competenza, ha chiesto la trasmissione della documentazione relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta;

Vista la nota del 04/02/2025, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al prot. n. 6805 del 05/02/2025, con la quale la Ditta Ardizzone nel riscontrare le richieste formulate da questo Servizio 1, ha trasmesso la relazione tecnica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.r. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);

Preso Atto del parere scarichi del 30/01/2013, rilasciato dal Servizio 2 dell'Assessorato regionale Territorio e d Ambiente ;

Esaminata la documentazione trasmessa, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato negli stessi, si evince che il frantoio oggetto del presente parere, a ciclo continuo a due fasi, è situato nel capannone in Traversa Serramendola 21, nel territorio comunale di Siracusa;

Preso atto che i reflui prodotti dall'impianto di molitura, verranno convogliate in una apposita vasca di accumulo a tenuta stagna, per la successiva aspirazione e distribuzione nel terreno. Il trasporto dell'acqua vegetale e delle sansa è previsto a mezzo botte con botola superiore in acciaio della capacità di m³ 2,00 e a tenuta stagna, trainata da un trattore di proprietà dell'azienda, che transiterà solo nell'ambito della proprietà. Lo spandimento dell'acqua vegetale e della sansa, avverrà a mezzo di spanditore meccanico (pompa a scoppio installata nella presa di uscita della botte), con successiva aratura del terreno;

Preso atto che i terreni individuati per lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte dall'attività dell'oleificio Ardizzone ricadono nel territorio comunale di Siracusa, in c/da Cannarella Filippo Neri, al foglio di mappa n. 90, particelle 62, 72, 73, 95, 114, 115, 241 e al foglio di mappa n. 64, particelle 1 (parziale) 24, 25, 28, 44, 50, 113, 150 e 190, coltivati in parte ad uliveto e in parte ad agrumeto;

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione vincolistica in merito all'insussistenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nell'area oggetto di spandimento, e che le particelle n. 24,31,113 e parte di 44 del foglio di mappa n.64 estese complessivamente circa 1,5 ha sono mappate sulla cartografia PAI idraulica in rischio R2;

Preso atto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali dei terreni individuati per lo spandimento, al fine di verificare la compatibilità dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte con il contesto ambientale di riferimento;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere di competenza a seguito delle verifiche effettuate sulla base delle informazioni di cui all'Allegato B del D.P. n. 562/2022, fornite dalla Ditta in merito al sito ricettore;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, espletata, ai sensi dell'art.3 comma 3 dell'allegato I del D.P. n.562/2022, la verifica circa la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche,

idrologiche ed agro ambientali del sito ricettore in oggetto, esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole all'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione provenienti dall'attività dell'Azienda Agricola Ardizzone Andrea, sita in Traversa Serramendola, n.12, comune di Siracusa, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni

1. L'Azienda agricola Ardizzone Andrea è autorizzata ad utilizzare per le pratiche agronomiche le acque di vegetazione e le sanse provenienti dalle attività dello stabilimento, attenendosi alle condizioni di utilizzo e al rispetto del quantitativo massimo annuo di cui al D.P. n.562/2022 (80 m³/ettaro/anno di acque di vegetazione prodotte e 15 m³/ettaro/anno di sanse umide).
2. L'uso agronomico è autorizzato esclusivamente sui terreni siti nel Comune di Siracusa, in c/da Cannarella Filippo Neri, nei siti identificati catastalmente al foglio di mappa n. 90, particelle 62, 72, 73, 95, 114, 115, 241 e al foglio di mappa n. 64, particelle 1 (parziale) 24, 25, 28, 44, 50, 113, 150 e 190;
3. I medesimi terreni possono essere utilizzati dal solo soggetto autorizzato e non devono essere contestualmente utilizzati per lo spandimento agronomico di reflui zootecnici.
4. Lo spandimento delle acque di vegetazione dovrà essere praticato esclusivamente al fine della loro valorizzazione agronomica e con l'obiettivo di migliorare la fertilità dei terreni, nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute, che tengano conto delle:
 - caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito di spandimento;
 - vulnerabilità intrinseca delle aree del sito, in relazione alla necessità di salvaguardare le acque superficiali e di falda;
 - obbligo del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti;
5. Oltre alle categorie di terreni precluse da tali attività individuate dall'art. 5 del D.P. n. 562/2022, il divieto di spandimento è esteso a tutti i terreni non adibiti ad uso agricolo.
6. Per quanto attiene le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio ed utilizzazione delle acque di vegetazione:

- a. è vietata la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006;
 - b. I contenitori di stoccaggio devono avere fondi e pareti impermeabilizzati e possedere una capacità sufficiente a contenere le acque e le sanse prodotte nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative e nel rispetto dei termini previsti di cui all'art.6 dell'Allegato 1 del D.P. n. 562/2022;
 - c. Durante le attività di raccolta, stoccaggio e trasporto, la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni odorigene e la formazione di aerosol, provvedendo a dotare i contenitori di apposita copertura onde evitare perdite accidentali;
 - d. il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide dovrà avvenire con mezzi idonei autorizzati per il trasporto degli stessi evitando ogni dispersione nell'ambiente circostante. A tal fine i cassoni dovranno essere a tenuta stagna e coperti, garantendo la massima sicurezza igienico-sanitaria;
 - e. lo spandimento dovrà essere effettuato seguendo le buone pratiche agricole, assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico, evitando la diffusione di aerosol, il rischio di apportare al terreno eccessive quantità di elementi minerali o composti organici in grado di interferire negativamente con le normali funzionalità del suolo, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
 - f. è vietato applicare le acque di vegetazione e le sanse quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree) e lo spandimento durante la stagione delle piogge o sui suoli saturi d'acqua o gel;
7. Le acque di vegetazione e le sanse impiegate per lo spandimento non devono aver subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo.
8. Per ciascuna fase di trasporto dallo stabilimento oggetto del presente parere al sito di utilizzazione dovrà essere compilato, dal produttore, un documento di accompagnamento contenente l'identificativi del frantoio da cui originano le

acque di vegetazione e le sanse trasportate, la quantità espressa in mc, l'identificazione del mezzo di trasporto, gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento con relative identificazione catastale, da conservare presso l'azienda per almeno due anni, e resa disponibile per gli eventuali accertamenti svolti dalle autorità preposte.

9. Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 dell'Allegato I del D.P. n.562/2022, annualmente, almeno trenta giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di spandimento sul suolo, la ditta dovrà presentare una comunicazione preventiva contenente le informazioni previste dall'Allegato A del succitato decreto. Copia della comunicazione dovrà essere trasmessa, per gli aspetti di competenza, oltre a questo Dipartimento e al Comune di Siracusa nel cui territorio sono ubicati i siti interessati dalle attività di spandimento, anche al Libero Consorzio comunale di Siracusa e all'Arpa. Qualora la capacità lavorativa effettiva del frantoi sia uguale o inferiore a 2 tonnellate di olive molite nelle otto, lo stesso è escluso dall'obbligo di presentazione della succitata comunicazione ai sensi dell' art.4 , comma 10 dell'Allegato I del D.P. n. 562/2022;
10. Al termine delle attività di spandimento, la Ditta è tenuta a trasmettere a questo Dipartimento Ambiente e al Comune una scheda consuntiva, con un cronoprogramma dell'attività eseguita che indichi la quantità effettiva di acque di vegetazione e delle sanse applicate e del suolo utilizzato in termini di identificazione catastale e superficie, periodi e tecnica di distribuzione che, tenuto conto delle caratteristiche del terreno, descriva inoltre gli accorgimenti tecnici adottati al fine di garantire una corretta gestione, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, prevenendo il rischio di apportare eccessive quantità di elementi minerali o composti organici che possono interferire negativamente con le normali funzionalità del suolo.
11. Gli Organi di Vigilanza e Controllo effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme di cui al D.P. n. 562/2022.
12. In caso di modifica dei siti utilizzati per lo spandimento la Ditta dovrà procedere in conformità all'art. 3 lettera d) dell'Allegato I del D.P. n.562/2022 ad aggiornare la relazione tecnica con i necessari elementi conoscitivi del nuovo sito ricettore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati

presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio 1
Antonio Patella

F.to

Il Funzionario Direttivo

Mariagrazia Gagliardo

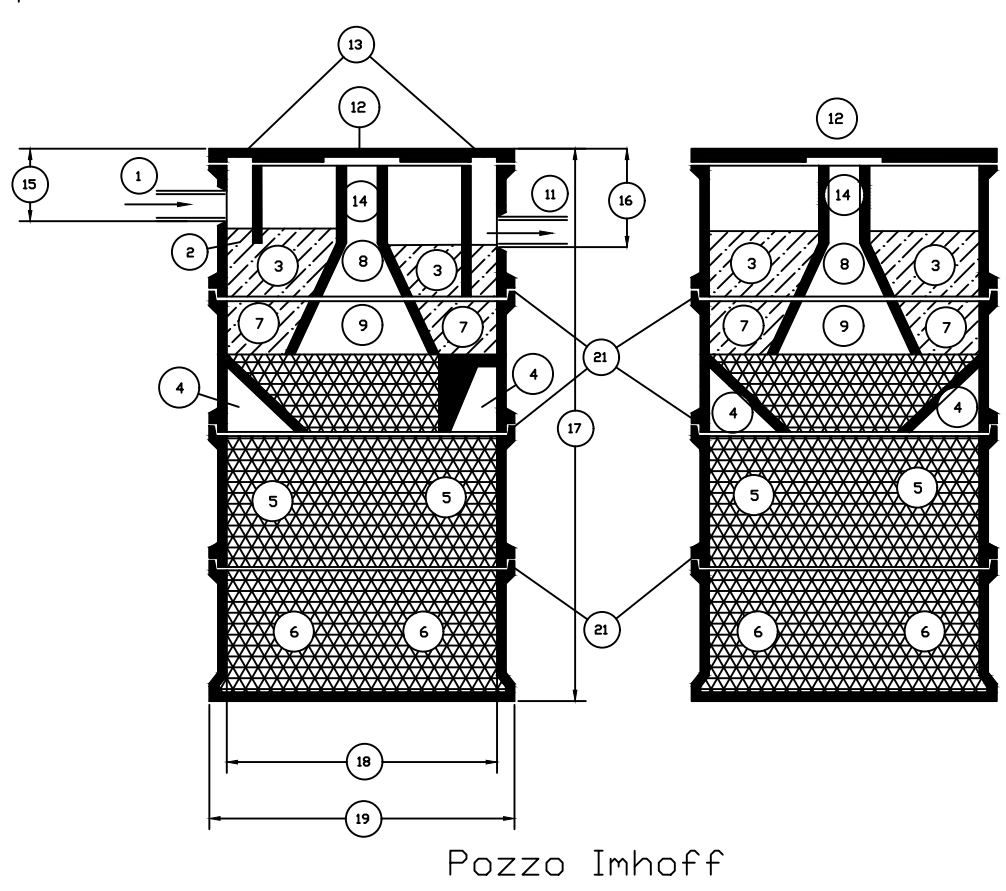
*(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del
D.Lgs 39/93)*

ALLEGATO C

Planimetria scarico reflui

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 52384 del 15/12/2023, provenienti dall'opificio ubicato in C.da Serramendola, n.12, Siracusa, ricadente nel comune di Siracusa, identificato al N.C.E.U. foglio n.90, p.lle 335, sub 4, del comune di Siracusa, gestito dall'impresa individuale "ARDIZZONE ANDREA".

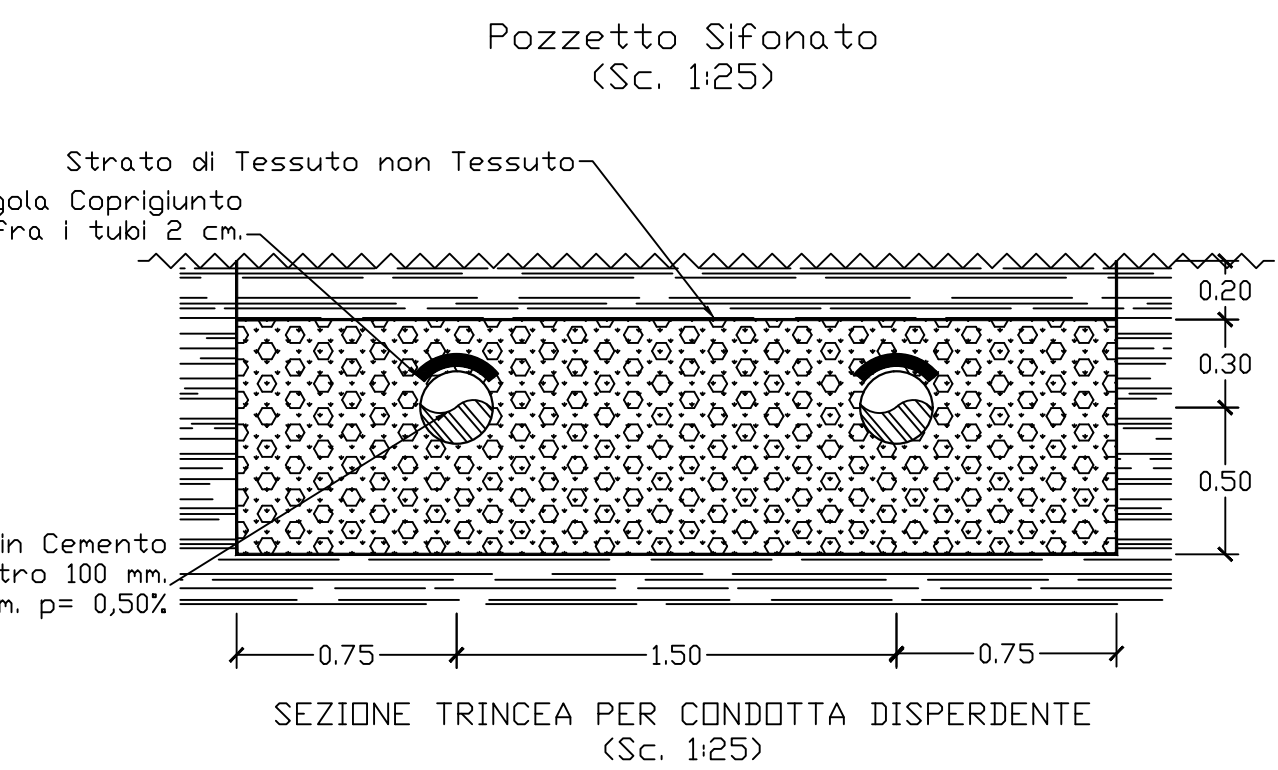
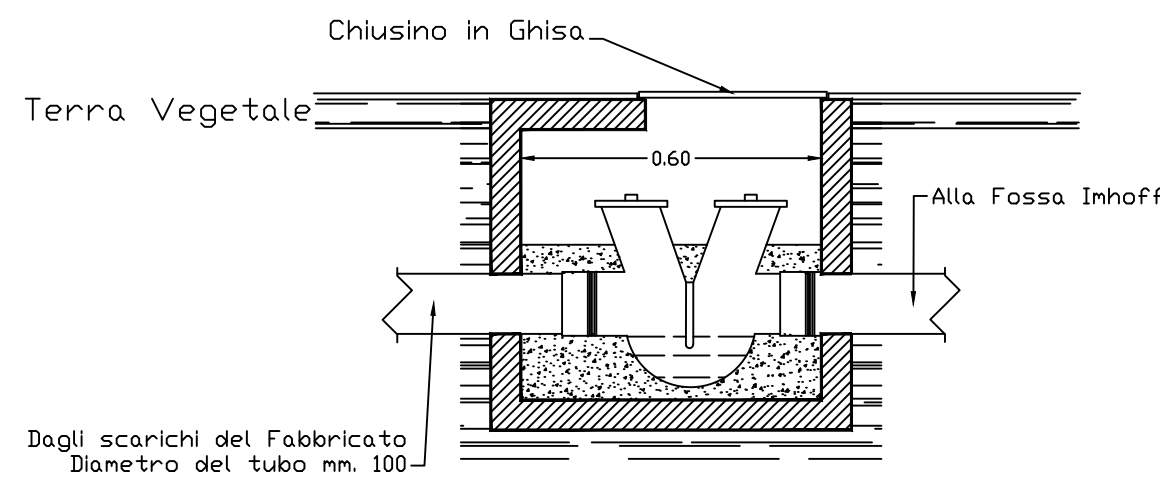
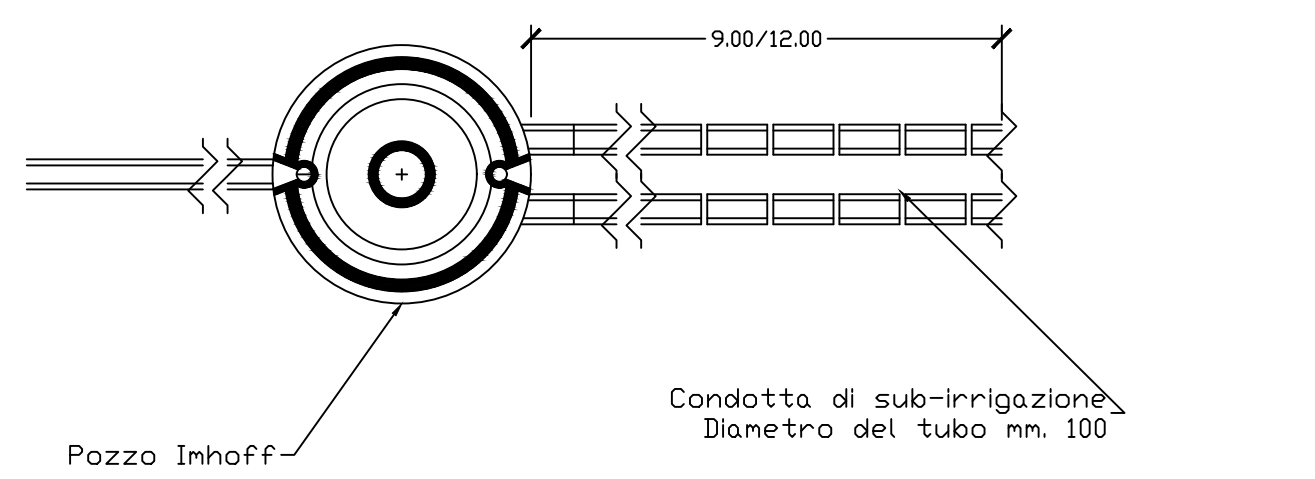
Impianto di Smaltimento - "Fossa IMHOFF"



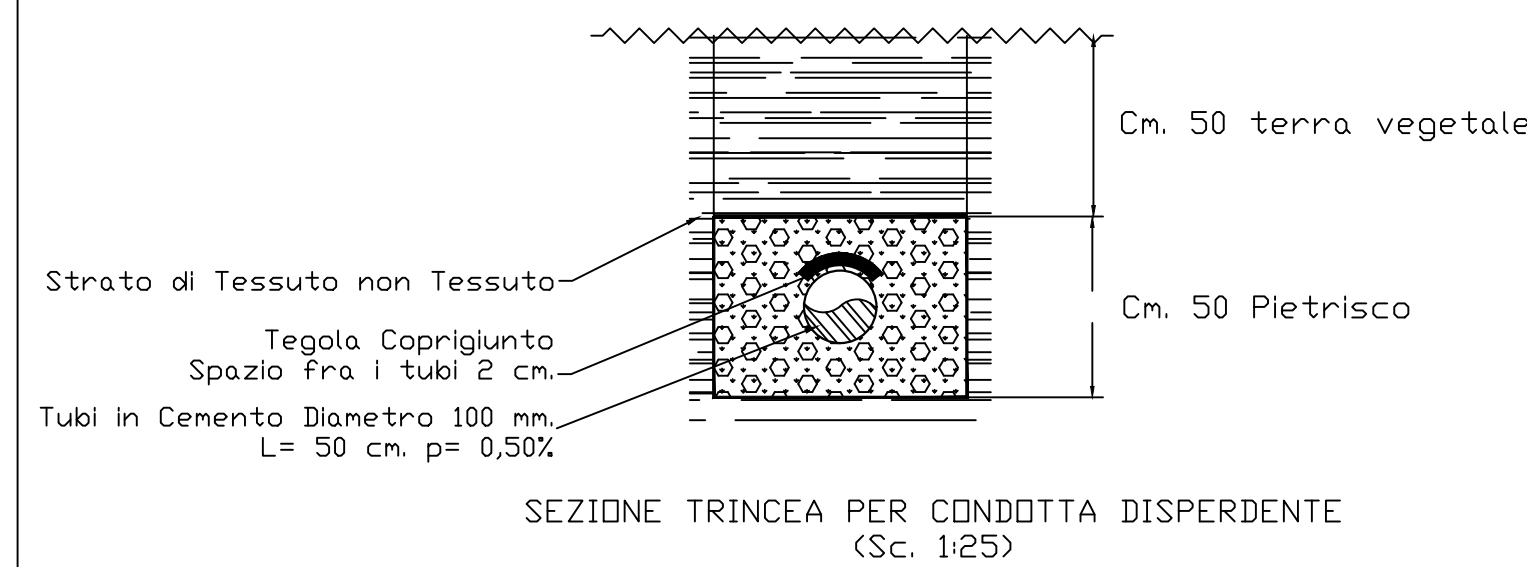
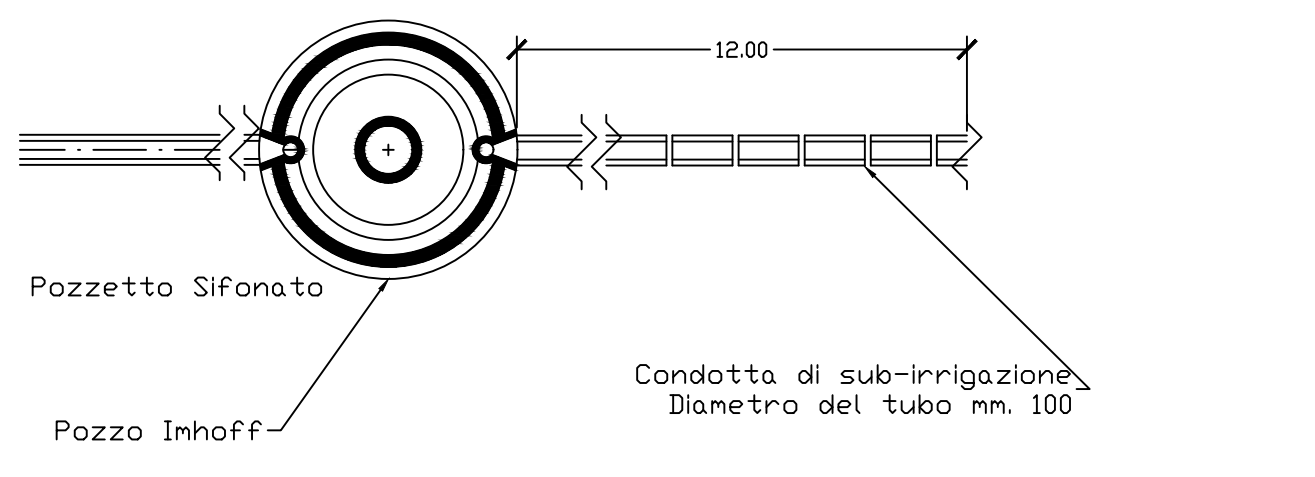
- LEGENDA
- 1- ENTRATA
 - 2- SIFONE D'ENTRATA
 - 3- ZONA DI SEDIMENTAZIONE
 - 4- ZONA NEUTRO
 - 5- ZONA DIGESTIONE FANGHI
 - 6- ZONA FANGHI DIGESTITI
 - 7- FORD PER SCARICO GAS
 - 8- CONDOTTO PER ESTRAZIONE FANGHI
 - 9- SALITA FANGHI LEGGERI
 - 10- SIFONE D'USCITA
 - 11- USCITA
 - 12- CHIUSINO D'ISPEZIONE - ESTRAZIONE FANGHI
 - 13- CHIUSINO D'ISPEZIONE SIFONI
 - 14- INNECCHI PER ESTRAZIONE FANGHI
 - 15- QUOTA LIVELLO ENTRATA
 - 16- QUOTA LIVELLO USCITA
 - 17- ALTEZZA TOTALE
 - 18- DIAMETRO INTERNO
 - 19- INGOMBRO MASSIMO
 - 20- VERSO DI CORRENTE LIQUAMI
 - 21- GIUNTI SPECIALI A TENUTA STAGNA
- CONDOTTA DISPERDENTE

La condotta disperdente sarà costituita da elementi tubolari di cotto o calcestruzzo di 10/12 cm. di diametro e lunghezza di 30/50 cm., con estremità tagliate dritte e distanziate di 1/2 cm., coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 %. La condotta verrà posta in trincea profonda circa 1 metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciaccchi il terreno di riempimento non penetri, prima dell'assettamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea.

Impianti di smaltimento edificio "A"



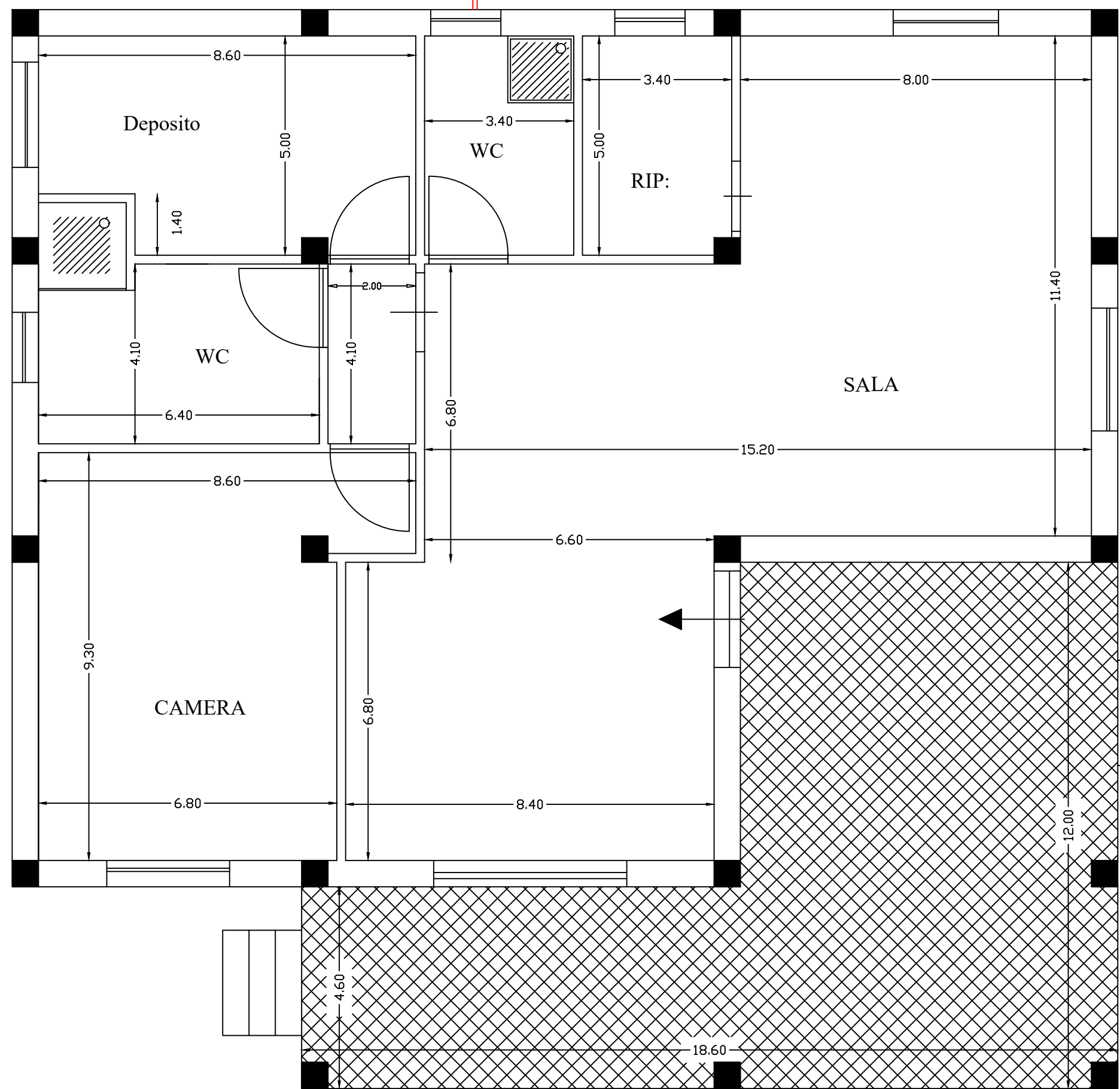
Impianto di smaltimento edificio "B"



Condotte di sub-irrigazione

Fossa Imhoff (F13)

F13



FABBRICATO B - Scala 1:100

Condotte di sub-irrigazione

Fossa Imhoff F11- Lt 1500

F11

Pozzetto di ispezione

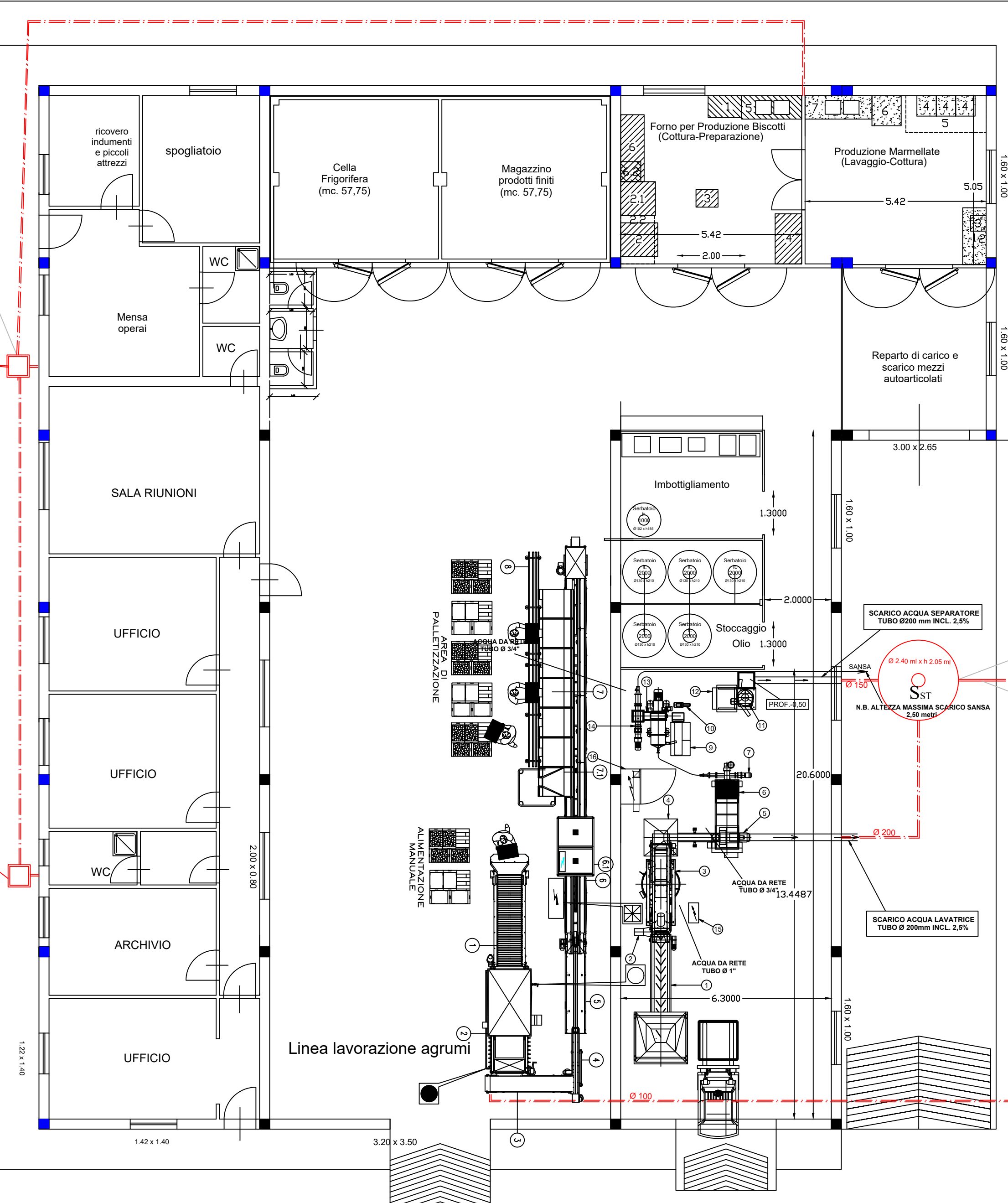
Condotte di sub-irrigazione

tubo in pvc

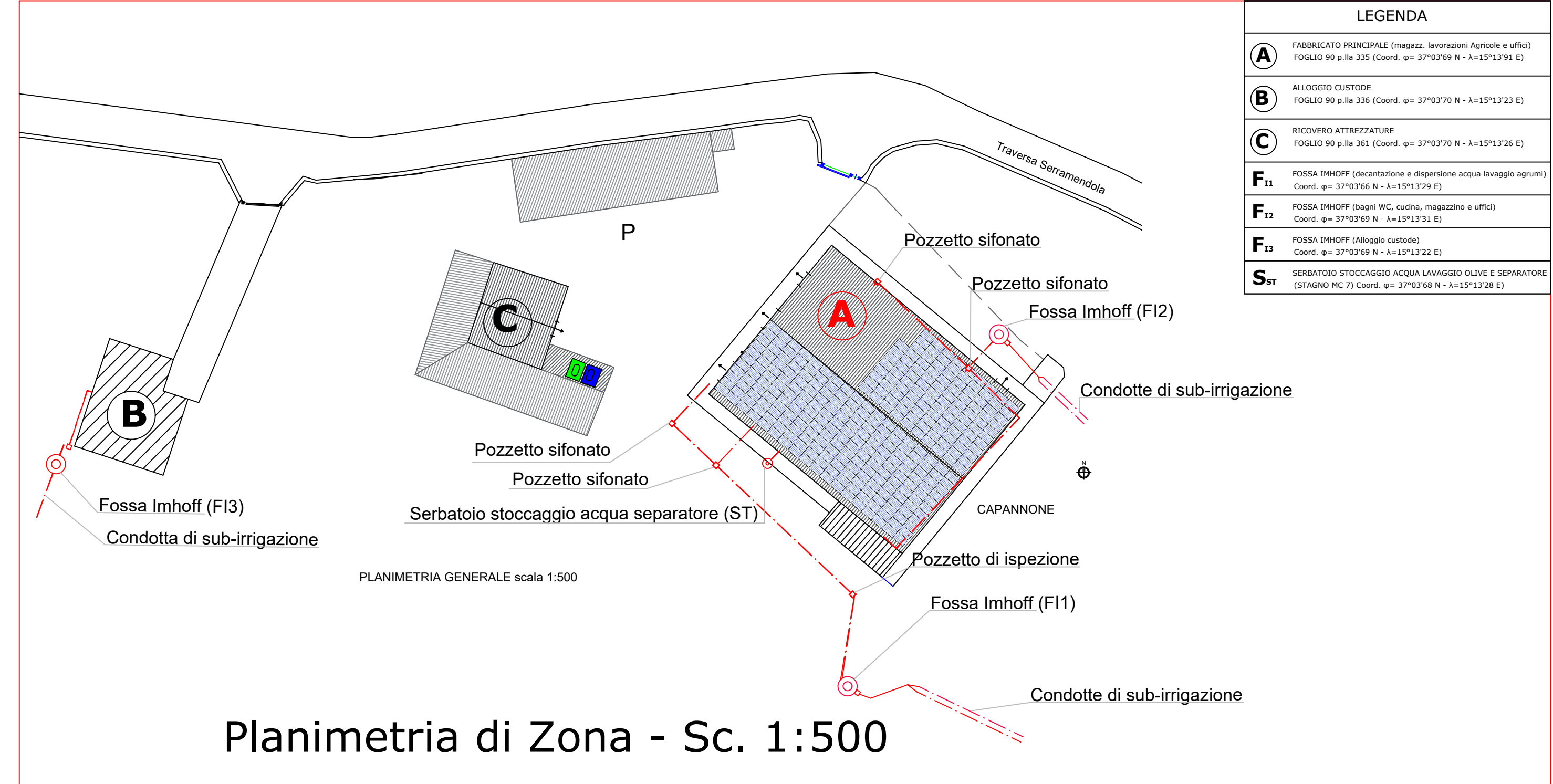
Fossa Imhoff (F12)- Lt 1000

F12

Pozzetto sifonato

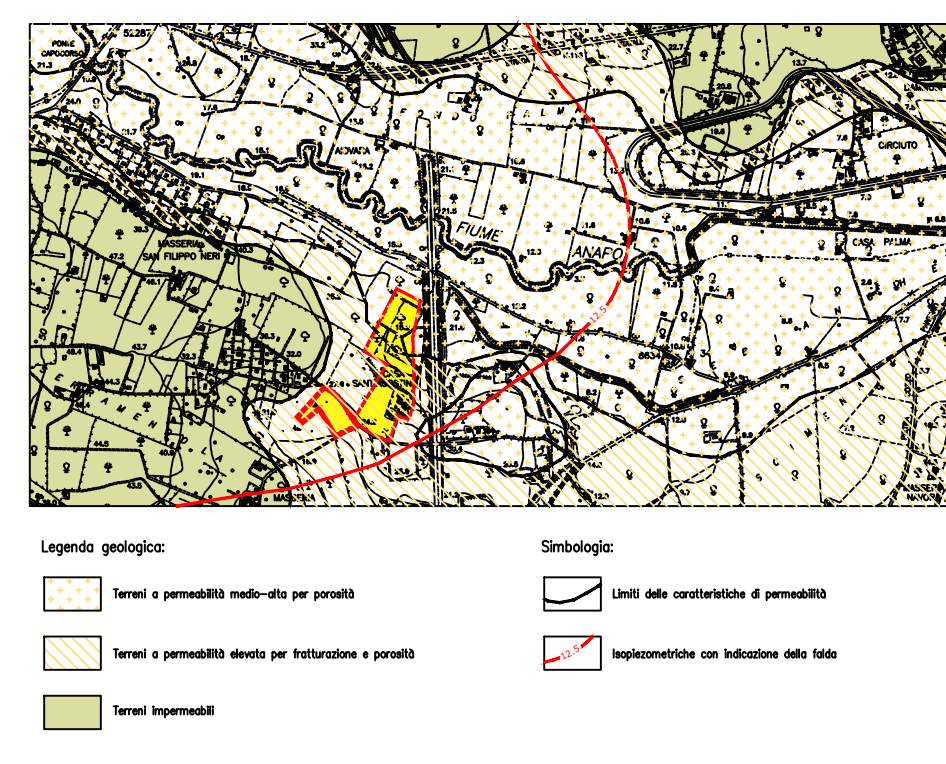
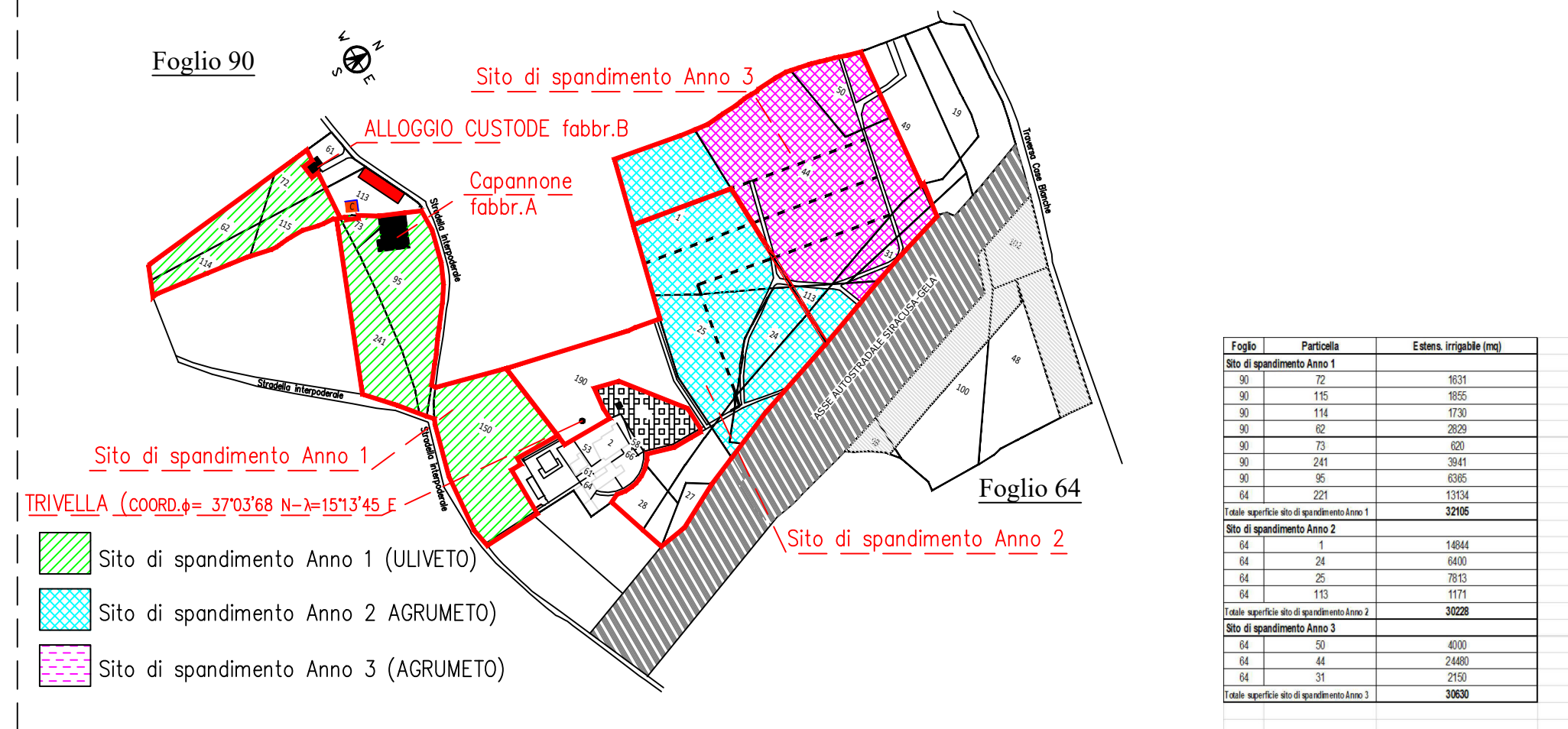


Fabbricato A (impianto smaltimento Capannone lavorazione prodotti agricoli e uffici) - Scala 1:100

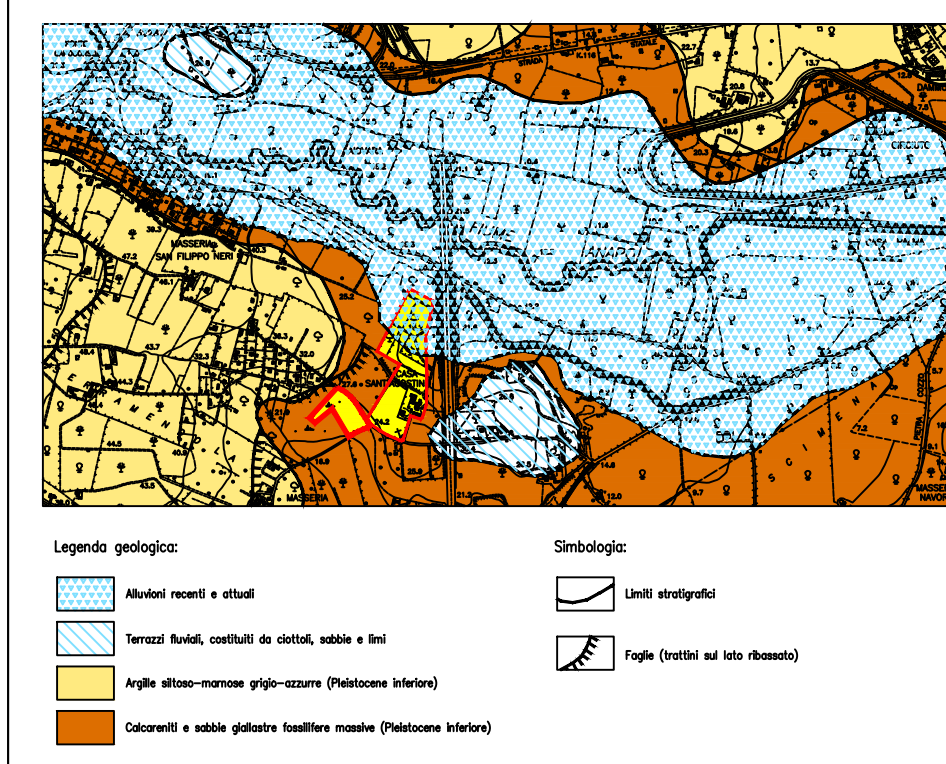


Planimetria di Zona - Sc. 1:500

Dettaglio siti di spandimento - Scala 1:5000



Carta Idrogeologica
Scala 1:25.000



Carta geologica
Scala 1:25.000

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI SIRACUSA

FABBRICATO "A" ADIBITO A
LAVORAZIONI AGRICOLE,
OPIFICIO ED UFFICIO.
FABBRICATO "B" ADIBITO AD
ALLOGGIO CUSTODE, SITO IN
TRAV. SERRAMENDOLA, 21

IL COMMITTENTE
ARDIZZONE ANDREA

PLANIMETRIA DI ZONA
E IMPIANTI DI
SMALTIMENTO (FOSSE
IMHOFF)

TAV.: n° 1

IL TECNICO
Ing. ALESSANDRO ARDIZZONE

RAPP.:

DATA: 05/12/2023

Dott. Ing. ALESSANDRO ARDIZZONE
Traversa Serramendola, 21 - SIRACUSA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1077 del 18/05/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 1363/2026

Oggetto: IMPRESA INDIVIDUALE "ARDIZZONE ANDREA" - SEDE LEGALE E SITO DELL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI, SPREMITURA ED IMBOTTIGLIAMENTO OLIO DI OLIVA", SITA IN C.DA SERRAMENDOLA, N.12 NEL COMUNE DI SIRACUSA, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FOGLIO N.90, P.LLE 335 SUB 4 DEL COMUNE DI SIRACUSA.
LAT. 37.061429 - LONG. 15.221359 (WGS84)
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2023, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI CUI AL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS.N. 152/2006 E SS.MM.II.
- COMUNICAZIONE PREVENTIVA, EX ART.112, D.LGS N. 152/2006, PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE;

PRATICA SUAP N. RDZNDR54C06I754R-06122023-1725 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante

l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 18/05/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1077 del 18/05/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: IMPRESA INDIVIDUALE "ARDIZZONE ANDREA" - SEDE LEGALE E SITO DELL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI, SPREMITURA ED IMBOTTIGLIAMENTO OLIO DI OLIVA", SITA IN C.DA SERRAMENDOLA, N.12 NEL COMUNE DI SIRACUSA, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FOGLIO N.90, P.LLE 335 SUB 4 DEL COMUNE DI SIRACUSA.

LAT. 37.061429 - LONG. 15.221359 (WGS84)

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2023, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI CUI AL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS.N. 152/2006 E SS.MM.II.

- COMUNICAZIONE PREVENTIVA, EX ART.112, D.LGS N. 152/2006, PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE;

PRATICA SUAP N. RDZNDR54C06I754R-06122023-1725.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 18/05/2026 al 02/06/2026

Siracusa li, 18/05/2026

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1077 del 18/05/2026

Oggetto: IMPRESA INDIVIDUALE "ARDIZZONE ANDREA" - SEDE LEGALE E SITO DELL'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI, SPREMITURA ED IMBOTTIGLIAMENTO OLIO DI OLIVA", SITA IN C.DA SERRAMENDOLA, N.12 NEL COMUNE DI SIRACUSA, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FOGLIO N.90, P.LLE 335 SUB 4 DEL COMUNE DI SIRACUSA.

LAT. 37.061429 - LONG. 15.221359 (WGS84)

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2023, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI CUI AL CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS.N. 152/2006 E SS.MM.II.

- COMUNICAZIONE PREVENTIVA, EX ART.112, D.LGS N. 152/2006, PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE;

PRATICA SUAP N. RDZNDR54C06I754R-06122023-1725.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 18/05/2026 al 02/06/2026

Siracusa li, 03/06/2026

Sottoscritta
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale